



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE 1°

PATRIMONIO E
SERVIZI ISTITUZIONALI
Servizio patrimonio

ALLEGATO 1

Laboratorio urbano "Scuola comunale di musica *Filippo Cortese*".

Nuovo piano Bollenti Spiriti 2014-2015 - *Tutti i giovani sono una risorsa*. Linea di intervento 3: *Una rete di spazi per i giovani*. Capitolato d'oneri.

1. FINALITÀ

L'obiettivo perseguito con il presente *Capitolato* è garantire continuità, dopo il primo periodo quinquennale di gestione, l'operatività del *Laboratorio urbano "Scuola comunale di musica *Filippo Cortese*"*, in linea con gli indirizzi strategici della Regione Puglia per riattivare, potenziare e mettere in rete gli spazi per i giovani nati all'interno di ex edifici pubblici abbandonati con l'iniziativa *Laboratori urbani - Mettici le mani*, azione del nuovo Piano *Bollenti Spiriti 2014-2015*, "Tutti i giovani sono una risorsa".

L'immobile oggetto di convenzione, come individuato al successivo paragrafo secondo, deve essere valorizzato come uno spazio sociale dove i cittadini, e in particolare i giovani, possano sviluppare i propri progetti. In particolare si intendono privilegiare ipotesi di progetto in grado di conciliare un'offerta ad alto contenuto culturale e formativo con una capacità di radicamento nella comunità. A tale impostazione corrisponde una idea di gestione di un laboratorio come spazio sociale prioritariamente dedicato ai giovani del territorio, secondo i principi di massima apertura e accessibilità, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale.

Il soggetto convenzionato dovrà valorizzare nella sua proposta di gestione, le caratteristiche fisiche dell'immobile oggetto di concessione d'uso, le sue vocazioni funzionali già dimostrate durante il precedente quinquennio di attività del *Laboratorio urbano*, il complesso di arredi ed attrezzature specifiche in dotazione. Il soggetto convenzionato è altresì tenuto a prospettare le più flessibili condizioni di utilizzo degli spazi e delle attrezzature ivi allocate, anche ipotizzando lo svolgimento di attività di terzi nel compendio immobiliare, in quanto concorrenti agli scopi di cui alla destinazione d'uso dell'immobile; è tenuto, inoltre, a favorire l'accesso ad una molteplicità di utilizzatori, siano essi soggetti singoli o associati, al fine di incrementare la coesione sociale delle comunità locali, la sperimentazione di pratiche di condivisione e collaborazione, la emersione di talenti e competenze e l'integrazione dei segmenti più fragili della popolazione.

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il comune, per le finalità di cui al precedente primo paragrafo, concede in comodato d'uso, alle condizioni riportate nell'**allegato A**, *schema di concessione*, l'immobile situato in via Ten. Michele Fiorino e denominato <<*fabbrica conventuale San Francesco al Calvario*>>, di superficie nominale coperta di mq 518 e secondo la consistenza di cui all'allegato grafico **allegato B**; gli spazi sono concessi nello stato in cui si trovano ed il loro stato d'uso sarà riportato in un verbale iniziale di consistenza a firma delle parti.

Il Comune concede, altresì, l'utilizzo delle attrezzature presenti e già nella disponibilità del *Laboratorio* in elenco nell'**allegato C**; tali attrezzature sono concesse in uso nello stato in cui si trovano ed il loro stato d'uso sarà identicamente riportato in un verbale iniziale di consegna a firma delle parti.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione. La stessa durata è rinnovabile per ulteriori cinque anni a seguito della verifica da parte del Comune - Servizio *Attività per il cittadino* - del buon esito delle attività gestite nel primo periodo, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto. Il soggetto convenzionato, entro il centottantesimo giorno precedente la data di scadenza contrattuale del primo quinquennio, dovrà rivolgere al Comune apposita istanza

di rinnovo per un secondo quinquennio; non è ammesso il rinnovo tacito della convenzione o il rinnovo per una durata inferiore a cinque anni della stessa.

4. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BENI CONCESSI IN COMODATO D'USO

Il soggetto convenzionato dovrà, secondo quanto statuito nello schema di concessione (allegato A):

- utilizzare con la normale diligenza i locali, le pertinenze e le attrezzature, obbligandosi a provvedere alla loro custodia e buona conservazione, restituendo al comune i beni oggetto di convenzione nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal corretto utilizzo;
- farsi carico di tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria dell'immobile e delle forniture;
- farsi carico degli oneri di conduzione degli impianti a servizio del compendio immobiliare concesso;
- sostenere totalmente i costi relativi alle utenze, provvedendo alla volturazione delle stesse a proprio nome;
- svolgere le attività con divieto di cessione totale o parziale a terzi delle relative responsabilità contrattuali, pure autorizzando temporaneamente lo svolgimento di attività di terzi nel compendio immobiliare in concessione per le finalità di cui al precedente primo paragrafo.

5. OBBLIGHI DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

Le attività concretamente svolte dal soggetto destinatario dei beni immobile e mobili si caratterizzano per assenza di lucro, inteso come attitudine a far conseguire un potenziale profitto d'impresa; è fatto divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o di avanzi di gestione.

Il soggetto convenzionato dovrà:

- provvedere alla progettazione, organizzazione e gestione delle attività del *Laboratorio urbano*, secondo le modalità e le condizioni indicate nel *Progetto* presentato in sede di gara, nonché in conformità con gli indirizzi generali del documento *Linee guida per l'affidamento della gestione di un laboratorio urbano* (allegato 2 alla delibera di Giunta Regionale n. 1879 del 16 settembre 2014);
- garantire l'apertura e la chiusura dei locali secondo tempi e modalità più opportune per garantire la piena realizzazione del Progetto presentato: l'orario di apertura sarà concordato, in funzione delle attività previste, con il comune - Servizio *Attività per il cittadino* - ed in coerenza con le necessità prospettate nel Progetto; comunque, dovrà essere garantita l'apertura per almeno cinque giorni nella settimana e per un numero complessivo minimo di venti ore settimanali;
- acquisire a proprie cura ed onere qualunque atto autorizzatorio o alta forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività;
- svolgere le attività progettate entro limiti compatibili con l'intorno urbano, avendo riguardo al numero dei partecipanti, alla collocazione oraria, all'impatto acustico;
- condurre le attività previste dal Progetto presentato in sede di gara, di cui al successivo paragrafo ottavo, utilizzando personale in possesso dei requisiti di legge ove necessari e comunque di adeguata preparazione professionale, capacità ed esperienza;
- applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori;
- fornire a semplice richiesta da parte del comune ogni notizia, informazione, documentazione relativa al bene e alle attività svolte;
- garantire la massima trasparenza e incoraggiare la circolazione delle informazioni sulle attività e la gestione del *Laboratorio urbano*, attivando e curando un apposito *link* nella pagina *web* del comune di Giovinazzo;
- reinvestire totalmente gli eventuali utili derivanti dalla gestione nel miglioramento del *Laboratorio urbano*, nel potenziamento delle attività e nell'efficientamento della struttura ospitante; a tal fine, il soggetto convenzionato è impegnato a tenere apposita separata contabilità;
- presentare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno - nel primo anno di gestione, entro la data di sottoscrizione della convenzione - le linee di programmazione dell'anno successivo;
- presentare entro il 30 aprile di ogni anno - nell'ultimo anno di gestione entro la data di scadenza della convenzione e limitatamente ai dati disponibili - la relazione artistica dell'attività svolta nell'anno precedente - in cui, tra l'altro, riportare anche le tariffe applicate in relazione alle singole attività comprese quelle eventualmente agevolate per determinate tipologie di utenti - e la relazione contabile - dalla quale si evincano costi e ricavi conseguiti dalla gestione del *Laboratorio* e, in particolare, le modalità di reinvestimento degli eventuali utili nel potenziamento delle attività e nel miglioramento degli spazi;

- astenersi dall'installare negli spazi oggetto di concessione apparecchi automatici del tipo *slot-machine*, *videolottery* o altri sistemi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano creare dipendenze.

Per l'esatto adempimento agli obblighi sopra elencati, il soggetto convenzionato, si impegna a predisporre e a trasmettere al comune, che ne prenderà atto con apposito provvedimento, entro trenta giorni dall'avvio delle attività, il regolamento di funzionamento del *Laboratorio urbano* in coerenza con i contenuti del *Progetto* presentato in sede di gara.

Il regolamento sarà valido per tutta la durata della concessione e dovrà contenere:

- a) gli orari di apertura;
- b) una sintetica descrizione degli spazi, delle attrezzature disponibili e delle relative destinazioni/funzionalità d'uso;
- c) le modalità di utilizzo/accesso agli spazi e agli strumenti del *Laboratorio*
- d) le tariffe dei principali servizi a pagamento;
- e) il modello organizzativo e gestionale del concessionario, con relativi compiti e responsabilità;
- f) le modalità di contatto per informazioni ed eventuali reclami;
- g) le regole di vita comunitaria valide sia per i fruitori che per gli operatori del *Laboratorio*;
- h) le modalità di diffusione delle informazioni sulle attività programmate.

6. ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del comune le opere di manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti tecnologici (impianti elettrici, idrici non terminali, termici e di condizionamento etc.) che si dovessero rendere indispensabili nel corso di efficacia della convenzione, nonché quelle finalizzate ad adeguare i livelli di sicurezza delle strutture e degli impianti nel rispetto di specifiche normative sopravvenute.

Il comune accerta la sussistenza o meno dello scopo di lucro, verificando non solo lo scopo e le finalità perseguite dall'operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione; monitora l'andamento delle attività oggetto del *Progetto* presentato in sede di gara; controlla i risultati prodotti; verifica il rispetto delle statuizioni di cui alla concessione sottoscritta.

Per le attività di verifica, sia in corso che al termine del rapporto contrattuale, il comune concedente individua, prima della sottoscrizione del contratto, fra il personale del Servizio *Attività per il cittadino* il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 272 del D.P.R. 207/2010 nonché il Direttore per l'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 300 e 301 del ridetto D.P.R. 207/2010.

Il comune, Servizio *Attività per il cittadino*, si impegna ad erogare un contributo massimo annuo per le attività del *Laboratorio* pari a € 9.000,00 previa presentazione da parte del soggetto convenzionato della documentazione di cui al precedente paragrafo quinto del presente *Capitolato*, in particolare, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute; l'erogazione avverrà comunque nel limite massimo del disavanzo fra entrate e spese risultanti dal rendiconto annuale di competenza.

7. GARANZIE

In aggiunta alle garanzie previste nello *Schema di concessione* (allegato A), art. 12, comma 4, il soggetto convenzionato, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto e delle attività previste nel presente *Capitolato*, nonché del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, deve presentare, all'atto della sottoscrizione della concessione, una garanzia definitiva dell'importo di euro novemila, sulla quale il comune potrà rivalersi, salvo il risarcimento di ulteriori danni. Tale garanzia può essere prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa o con le altre forme previste dall'art. 75 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e avrà durata temporale pari alla durata del rapporto contrattuale, con svincolo, alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi, delle attrezzature consegnate e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

8. PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla concessione e dagli atti ad essa allegati e in caso di mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni, il comune - Servizio *Attività per il cittadino* -, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori danni, applicherà una penale variabile, in base alla gravità del caso, da un minimo di 100,00 ad un massimo di 400,00 euro; l'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale il soggetto convenzionato potrà presentare le sue controdeduzioni entro

sette giorni dal ricevimento. In caso di mancato pagamento, la penale irrogata potrà essere trattenuta dal contributo di cui al precedente paragrafo sesto, ovvero ripetuta attraverso la garanzia di cui al precedente paragrafo dodicesimo.

9. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il soggetto convenzionato è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; è, quindi, tenuto ad adottare tutte le misure minime per garantire l'igiene e la sicurezza degli operatori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale e curandone scrupolosamente la formazione in merito ai rischi specifici, e relative contromisure, dell'attività svolta.

Prima dell'avvio delle attività convenute, il soggetto convenzionato si impegna a sottoscrivere dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al comma 1 lettera a) art. 26 del D.Lgs. 81/2008, fornendone copia al Direttore per l'esecuzione del contratto.

10. OBBLIGHI DEL SOGGETTO CONVENZIONATO NEI CONFRONTI DEI PROPRI OPERATORI

Il comune di Giovinazzo è assolutamente estraneo al rapporto costituito tra il soggetto convenzionato e il personale dallo stesso impiegato per l'espletamento delle attività, in quanto dall'esecuzione di dette attività non deriva alcun rapporto di lavoro dipendente con il comune medesimo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale impiegato, sono a carico del soggetto convenzionato, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo.

11. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

I pagamenti a favore del soggetto convenzionato saranno intestati allo stesso. A tal fine, egli si impegna, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010, ed in particolare dell'art. 3, ad utilizzare e comunicare, con espressa dichiarazione scritta, il conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato alle commesse pubbliche. Il soggetto convenzionato deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Con la sottoscrizione della convenzione il soggetto convenzionato si assume, sotto la propria responsabilità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge: la violazione delle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010, comporta la risoluzione *ipso iure* del contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, salve le ulteriori sanzioni di legge.

IL DIRIGENTE SERVIZIO PATRIMONIO
Vincenzo TURTURRO